

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte - Torino - Sezione II - Sentenza del 13 maggio 2016, n. 706.

È ammissibile un contrassegno riproduttivo dei colori e del simbolo di una squadra di calcio. Infatti, la legge non tutela la possibile confondibilità di un contrassegno con i marchi o gli altri segni distintivi di soggetti privati o società commerciali.

Omissis

7. Si può peraltro prescindere dal dichiarare l'inammissibilità del ricorso, dal momento che lo stesso è infondato nel merito.

Il ricorrente sembra voler lamentare la possibile confondibilità del contrassegno utilizzato dalla lista avversaria con quello della locale squadra di calcio, il che potrebbe astrattamente influenzare l'elettorato (meno provveduto), alterando l'esito elettorale.

Va tuttavia rilevato che la legge (art. 33 d.P.R. n. 570/1960) prevede la ricusazione solo dei "contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore", nonché dei "contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".

La legge non tutela, invece, la possibile confondibilità dei contrassegni delle liste elettorali con i marchi o gli altri segni distintivi di soggetti privati o società commerciali. E in una materia caratterizzata dalla tassatività delle cause di esclusione, a garanzia del principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, tale rilievo appare dirimente per ritenere infondata la censura qui in esame.

Omissis